

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo II - Del lavoro nell'impresa

Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno

In caso di prolungamento dell'orario normale [c.c. [2099](#)], il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [c.c. [2107](#), [2751](#), n. 4].